

# COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00101-2018

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 99

DEL 27 dicembre 2017

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 24/01/2018 al 08/02/2018

Sindaco   
GAETANO CARRARA

**OGGETTO:** Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione tributaria. Approvazione.

L'anno Duemiladiciassette

Addì Ventisette

Del mese di dicembre Alle ore 10:00 Consiliare Casa del  
a seguito di invito diramato dal Presidente in data 22.12.2017 Cittadino  
n. 39080  
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  
di prima convocazione pubblica  
Presiede la seduta il Sig. Gianluca Giordano  
in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Cosimo Ferraioli**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 20 e, in prosieguo di seduta, assenti n. 4 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	<b>Amarante Rita</b>	SI	13	<b>Lanzione Ivan</b>	SI
2	<b>Ariaudo Giuseppe</b>	SI	14	<b>Lato Eugenio</b>	SI
3	<b>D'Ambrosio Claudio</b>	NO	15	<b>Manzo Carla</b>	SI
4	<b>D'Ambrosio Giancarlo Palmiro</b>	NO	16	<b>Mainardi Antonio</b>	SI
5	<b>D'Antuono Luigi</b>	SI	17	<b>Mauri Pasquale</b>	SI
6	<b>D'Auria Domenico</b>	SI	18	<b>Milo Alberto</b>	NO
7	<b>Del Sorbo Giuseppe</b>	SI	19	<b>Palumbo Antonio Gerardo</b>	SI
8	<b>Fattoruso Carmela</b>	SI	20	<b>Pauciulo Alfredo</b>	SI
9	<b>Fasano Vincenzo</b>	SI	21	<b>Pepe Maddalena</b>	SI
10	<b>Ferrara Vincenzo</b>	SI	22	<b>Russo Annamaria</b>	NO
11	<b>Giordano Gianluca</b>	SI	23	<b>Sorrentino Giacomo</b>	SI
12	<b>Grimaldi Vincenzo</b>	SI	24	<b>Sorrentino Massimiliano</b>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:  
**D'Aniello Maria - D'Aniello Maria Immacolata - D'Ambrosio - Falcone**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale

Paola Pucci

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del Responsabile U.O.C. Entrate, dott.ssa Giovannella Melucci, che illustra la proposta di approvazione del regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione tributaria, rappresentando che, con il decreto legislativo che ha introdotto l'istituto della mediazione, il legislatore ha voluto affermare in maniera sempre più chiara la necessità di collaborazione nel contraddittorio tra il contribuente e l'Ente. Prima, l'istituto del reclamo e quello della mediazione erano limitati agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, con l'introduzione dell'articolo 17 bis, questo istituto è stato esteso anche agli atti emessi dagli enti locali e da altre amministrazioni. Questo istituto ha la funzione di avviare una fase amministrativa nella quale il contribuente e l'ente impositore possono arrivare a una rideterminazione della pretesa tributaria. Il contribuente invita l'amministrazione a riesaminare gli atti impositivi emessi arrivando ad una conclusione prima di proporre ricorso innanzi alle commissioni tributarie, perché questo istituto comporta un'economicità all'amministrazione ma anche al contribuente. Infatti, a discapito degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, questo istituto è obbligatorio per tutti gli atti che hanno un valore inferiore ai 20.000 euro e, a decorrere dal 1 gennaio 2018 in virtù del D.L. 50/2017, a 50.000 euro. E' un modo per essere più vicini ai contribuenti, per trovare una mediazione con gli stessi e per ridurre il più possibile i ricorsi, quindi l'amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre questo regolamento e disciplinare tutte le fasi che seguono al reclamo e alla mediazione;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Lato che si complimenta con l'ufficio per il lavoro svolto, però, dato che si è passati da 20 a 50.000 euro, rileva che nello schema di regolamento, viene citato ancora il limite dei 20.000 euro;

Ascoltata la precisazione del Responsabile U.O.C. Entrate, dott.ssa Giovannella Melucci, in ordine all'impossibilità di prevedere tale diverso importo in quanto la disposizione normativa non era ancora divenuta definitiva, però, nelle norme transitorie della parte finale del regolamento, si dispone che qualora subentri una norma di modifica del valore si applica la norma successiva. Quindi la decorrenza è dal 1 gennaio 2018, sebbene il decreto legge sia del 2017, la norma entra in vigore il 1 gennaio 2018;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Lato che chiede alcune spiegazioni con riferimento a diversi articoli del regolamento. Con riferimento all'articolo 7 che disciplina l'efficacia della risposta all'istanza di interpello, al paragrafo 4, ritiene che, una volta date le indicazioni, salvo casi veramente eccezionali, riservarsi il diritto di rettificare la propria risposta dando prima un'agevolazione o un'indicazione precisa e successivamente un'altra, potrebbe esporre l'ente ad accuse, a guai amministrativi, con danno per l'ente, e chiede per quale motivo non si possa essere specifici prima invece di riservarsi il diritto di rettificare la riposta dell'ente. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 8, dove si dice che l'obiettivo dell'istituto è altresì il tentativo di evitare mediante un accordo di mediazione che la controversia prosegua davanti alla commissione tributaria provinciale, chiede come si fa a stabilire che non saranno adottati poi eventualmente due pesi e due misure. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 2, che disciplina il diniego delle agevolazioni, chiede in base a quale criterio si possano fare il diniego o la revoca. In ordine all'articolo 10, dove si stabilisce che al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato, in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto, ritiene che diventa una questione valoriale non di merito, per cui la domanda è in quale modo e soprattutto come. Con riferimento all'articolo 12, nell'ipotesi di controversia a 3.000 euro l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato dal contribuente, chiede se non sia meglio fare causa direttamente. Con riferimento all'articolo 15 che disciplina la figura del mediatore tributario comunale, chiede se questo mediatore comunale sia un

dipendente comunale o è un avvocato terzo o qualcun altro; ritenendo che se si tratta di dipendente dell'ente stesso, si cade in contraddizione con quanto detto prima, e cioè che deve trattarsi di soggetti terzi ed autonomi rispetto a quelli che curano gli atti reclamabili. Va bene, però se è dell'ente vuol dire che non ci saranno oneri a carico del comune per cui non avremo mai spese in più perché il mediatore verrà individuato all'interno del comune. Infine con riferimento all'articolo 16, paragrafo 3, chiede di sapere cos'è il grado di sostenibilità della pretesa e ritiene che anche su questo ci debbano essere delle direttive di base a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Mauri il quale puntualizza alcuni aspetti per evitare che possano nascere successivamente ulteriori contenziosi rispetto ad un istituto che dovrebbe semplificare e non complicare. Propone di inserire nel regolamento gli indirizzi telematici a cui inviare la richiesta con riferimento ai tre istituti previsti dal regolamento in modo che chiunque andrà a consultarlo saprà con esattezza a chi inviarla. Pertanto propone di inserire all'articolo 4, punto 3, il sito internet del Comune e un'altra modalità di comunicazione che è quella del fax perché, in modo particolare per alcuni contenziosi di piccolissimi importi, potrebbe essere lo stesso cittadino a produrre l'istanza e quindi si semplifica ancora di più, quindi al punto 3 propone di inserire il numero di fax, l'indirizzo pec, l'indirizzo internet, l'indirizzo mail. E se fino a ieri vi era qualche incertezza sull'articolo 10 del D.L. 50/2017 che è stato convertito, quindi è stato stabilito che il limite non è più 20.000 ma 50.000, propone di prevederlo fin da ora, dato che sarà operativo a breve. Per il resto siccome è un istituto che avvicina di più il contribuente all'ente e visto che è una riproposizione di un istituto già previsto dall'Agenzia delle Entrate per altri tributi e tasse, dichiara di votare favorevolmente;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Ferrara che condivide l'intervento del consigliere Mauri e le modifiche proposte. Ritiene che vada chiarito alla cittadinanza che questo regolamento può sembrare astruso e difficile ma si tratta di istituti che stanno riscuotendo grande successo tanto che è stato innalzato il limite proprio per aumentare ancora di più questo nuovo modus operandi. Precedentemente al 2016 l'istituto del reclamo era distinto rispetto al ricorso quindi chi voleva presentare il riscorso doveva fare precedentemente un'istanza di mediazione tributaria, dal 2016 già il tutto si apre con procedimento amministrativo, che è il reclamo o la mediazione tributaria, per concludersi, nel caso in cui fallisca questa mediazione tributaria, con il ricorso vero e proprio. Si va nell'ottica di un contraddittorio tra le parti, in cui essendo per antonomasia il diritto tributario un qualcosa di nebuloso, arzigogolato, di difficile comprensione, l'interpello si inserisce in quest'ottica così come etimologicamente interpellare vuol dire domandare all'istituzione preposta, in questo caso il comune, la chiarificazione rispetto a una fattispecie di diritto ricollegata alla fattispecie concreta in quel processo che dalla norma astratta va al caso concreto o viceversa. Dichiara di essere favorevole all'adozione del regolamento, si tratta di uno strumento che va assorbito sia a livello nazionale da tutti i contribuenti e sia a livello locale per quanto riguarda i tributi locali, quindi l'IMU o i tributi sui rifiuti e auspica l'impegno in tal senso degli uffici comunali. Preannuncia il voto favorevole e si associa agli inviti del Consigliere Mauri per evitare ogni tipo di disguido, anche se nel regolamento si precisa che, qualora si sbagliasse ad indirizzare la richiesta di interpello, è obbligo del dipendente comunale trasferire al dipendente preposto a quel tributo la richiesta di interpello;

Vista la proposta di deliberazione n. 65 del 20 ottobre 2017 del Responsabile U.O.C. Entrate ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione tributaria", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabili espressi dai Responsabili U.O.C. interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/00, del pari allegati al presente atto;

Dato atto che sul regolamento in esame il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole di cui al verbale n. 54 del 24.10.2017 acquisito al prot. 31581/2017, allegato al presente atto in uno alla proposta di cui innanzi;


Dato atto che nel corso della discussione escono i Consiglieri Giancarlo Palmiro D'Ambrosio, Milo e Russo, per cui il numero dei presenti scende a 21;

Ascoltata la proclamazione della votazione con il seguente esito: presenti e votanti 21 – assenti 4 (Claudio D'Ambrosio, Giancarlo Palmiro D'Ambrosio, Milo, Russo), voti favorevoli 21, all'unanimità;

Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità, dallo stesso esito;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 65 del 20 ottobre 2017 del Responsabile U.O.C. Entrate, e, per l'effetto, approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione tributaria, nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale emendato con le modifiche proposte dal Consigliere Mauri;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Proposta n° 65 da 20/10/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA.**

**PREMESSO** che:

- la legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo a riformare il sistema tributario al fine di rendere il sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita;
- l'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014 n. 231, in particolare, ha delegato il Governo ad introdurre *“disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interPELLI, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interPello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per le amministrazioni”*;

**VISTO** che, in attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario”*, che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interPello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione nel processo tributario per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila;

**RILEVATO** che l'art. 8, c. 3 del Decreto Legislativo sopra citato dispone che *«Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»*.

**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione di questo regolamento comunale sul diritto di interPello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal D.Lgs. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016;

**RITENUTO** di dover procedere, in applicazione del D.Lgs 156/2015, all'approvazione di uno specifico regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'interPello, del reclamo e della mediazione;

**PRECISATO** che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interPello (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo) delle quali solamente l'interPello ordinario e l'interPello antiabuso trovano applicazione ai tributi locali;

**VISTO** l'allegato schema di regolamento, redatto in conformità al sopra citato quadro normativo;

**RITENUTO** lo stesso meritevole di applicazione in quanto teso a disciplinare, semplificare e razionalizzare il procedimento di interPello, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso;

**TENUTO CONTO** che trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie;

**VISTO** l'art. 52 del Decreto Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;


**DATO ATTO** dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 2000;

**DATO ATTO**, altresì, che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale

### PROPONE

1. di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'istituto dell' interpello, reclamo e mediazione tributaria" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 11 della L. 27/7/2000, n. 212, e dell'art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992 così come modificati dal D.Lgs n. 156/2015, il quale si compone di n. 27 articoli;
2. di dare atto che l'adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
3. di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile U.O.C. Entrate  
Dott.ssa Giovanna Melucci





COMUNE DI ANGRI  
Provincia di Salerno

# ***Regolamento Comunale***

***Per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo  
e mediazione.***

## INDICE

### DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

### CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Fattispecie

Art. 4 – Presentazione dell’istanza di interpello

Art. 5 – Contenuto dell’istanza

Art. 6 – Adempimenti del Comune

Art. 7 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello

### CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 8 - Oggetto

Art. 9 – Ambito di applicazione

Art. 10 – Valore della lite

Art. 11 – Istanza

Art. 12 – Modalità di presentazione

Art. 13 – Termine di presentazione

Art. 14 – Effetti della presentazione dell’istanza

Art. 15 – Trattazione dell’istanza

Art. 16 – Esame preliminare dell’istanza

Art. 17 – Accordo di mediazione

Art. 18 – Perfezionamento dell’accordo di mediazione

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione

Art. 21 – Provvedimento di diniego

Art. 22 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 23 – Costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 24 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 25 – Spese del procedimento di mediazione

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Norme di rinvio

Art. 27 - Abrogazioni

## **DISPOSIZIONI PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

### **CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO**

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156 e disciplina il diritto di intervento di cui alla lettera *a*) del medesimo art. 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Angri.

#### **Art. 3 – Fattispecie**

1. Il contribuente può interpellare il Comune qualora ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante i tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. L'istanza di intervento deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'intervento non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Non possono formare oggetto di intervento fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### **Art. 4 – Presentazione dell'istanza di intervento**

1. L'istanza di intervento può essere presentata dal contribuente ovvero dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 7.
3. L'istanza di intervento, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano al protocollo dell'Ente, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo fax al n. 081/5168243 o attraverso l'e-mail istituzionale ([uocentrate@comune.angri.sa.it](mailto:uocentrate@comune.angri.sa.it)) o attraverso PEC (comune.angri@legalmail.it)

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

## **Articolo 5 – Contenuto dell'istanza**

1. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati, altresì, i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **Articolo 6 – Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal responsabile del procedimento del tributo, è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Per le questioni particolarmente complesse, il responsabile del procedimento relativo al tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza
3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, dell'integrazione. In tal caso la risposta è resa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

### **Articolo 7 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **CAPO I - RECLAMO E MEDIAZIONE**

### **Articolo 8 – Oggetto**

1. Il presente capo disciplina con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del **reclamo** e della **mediazione** così come definiti ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156.
2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro fino al 31 dicembre 2017 e a cinquantamila euro dal 1 gennaio 2018, e rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

4. Obiettivo dell’istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

## **Articolo 9 - Ambito di applicazione**

1. L’istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dall’articolo 17-bis, comma 1 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., si applica alle controversie tributarie del Comune di Angri, di valore non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila) e dal 1 gennaio 2018, in virtù del Dl. 50/2017, di valore non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
  - avviso di accertamento;
  - avviso di liquidazione;
  - provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
  - ruolo;
  - diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
  - diniego o revoca di agevolazioni;
  - cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L’istanza di mediazione non è proponibile quando l’impugnazione riguarda:
  - controversie di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro fino al 31 dicembre 2017 e a 50.000, 00 (cinquantamila) euro dal 01 gennaio 2018;
  - controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale);
  - controversie relative ad atti non impugnabili.

## **Articolo 10 – Valore della lite**

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l’importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell’atto.
2. L’importo di cui al precedente comma 1, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.
3. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall’ammontare di queste ultime.
4. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l’importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d’imposta, quando l’istanza ne contempli più di uno.

## **Articolo 11 – Istanza**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell’impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

## **Articolo 12 – Modalità di presentazione**

1. L’istanza di reclamo/mediazione, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si intende presentata al Comune di Angri con il deposito presso l’ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC (comune.angri@legalmail.it), relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Angri.
2. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., la citata istanza si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie tributarie afferenti atti tributari del Comune di Angri.
3. Nell’ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l’istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

## **Articolo 13 -Termini di presentazione**

1. I termini della presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione seguono e soggiacciono agli stessi termini per l’impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia.

## **Articolo 14 – Effetti della presentazione dell’istanza**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l’istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di **90 (novanta) giorni** entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale (in conformità al comma 2 dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii.) il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.
2. La presentazione dell’istanza obbliga quindi il Comune di Angri a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa contenuta nell’istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell’istanza, e termina con l’accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego.

## **Articolo 15- Trattazione dell’istanza**

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 4 del D.lgs 546/1992 e ss.m.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal “mediatore tributario comunale”, individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

2. Il “mediatore tributario comunale” (di seguito, il mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al soggetto responsabile dell’istruttoria che ha condotto all’emissione dell’atto impugnato;
3. Con delibera di Giunta Comunale, viene individuato l’ufficio e/o il funzionario responsabile incaricato dell’esplicitamento della procedura di mediazione;
4. L’individuazione del Mediatore dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/1992, privilegiando soggetti terzi ed autonomi rispetto a quelli che curano gli atti reclamabili, compatibilmente con la struttura organizzativa dell’Ente, ed in relazione alle risorse umane a disposizione dello stesso; allo scopo la Giunta potrà anche stipulare apposite convenzioni con altri Enti;
5. Il conferimento dell’incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l’inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.

#### **Articolo 16 – Esame preliminare dell’istanza**

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l’istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l’ammissibilità dell’istanza, il mediatore, anche avvalendosi del Funzionario responsabile del tributo, verifica l’impossibilità di procedere all’annullamento dell’atto impugnato, e la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, al suddetto Funzionario.
3. L’esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:
  - Eventuale incertezza delle questioni controverse,
  - Grado di sostenibilità della pretesa,
  - Principio di economicità dell’azione amministrativa

#### **Articolo 17 – Accordo di mediazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, attraverso il responsabile dell’istruttoria, ricevuto dal mediatore il reclamo e l’eventuale proposta di mediazione ai sensi dell’articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.
2. Nell’ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione il funzionario responsabile del tributo non intenda accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente.
3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente ed al mediatore.

4. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca il responsabile del tributo competente ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.
5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore e sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo
6. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:
  - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
  - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
  - le modalità di versamento degli stessi,
  - le eventuali modalità di rateizzazione,
  - l'eventuale garanzia.

## **Articolo 18 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione**

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
  - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
  - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
  - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.

## **Articolo 19 – Sanzioni**

A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

## **Articolo 20 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale della mediazione**

1. Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22 del D.Lgs 546/92

## **Articolo 21 – Provvedimento di diniego**

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure le parti non pervengano ad un accordo, il funzionario responsabile del tributo comunica al contribuente, nel

termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

1. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
2. Il provvedimento di diniego potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione tiene luogo di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

## **Articolo 22 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione**

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
  - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
  - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
  - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
  - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
  - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
  - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

## **Articolo 23 - Costituzione in giudizio del ricorrente**

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di parziale/mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

## **Articolo 24 - Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente**

1. Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio mediante deposito dello stesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.
2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

## **Articolo 25 - Spese del procedimento di mediazione**

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di presentazione delle istanze, come disciplinate dall'art. 4 comma 3, saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

### **Articolo 27 - Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole #####

Angri addì, 18.10.2017

Il Responsabile della UOC ENTRATE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole XX

Angri addì, 20.10.2017

Il Responsabile della UOC  
Servizi Finanziari

# COMUNE DI ANGRI

( Provincia di Salerno )

## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 54 DEL 24/10/2017

Comune di Angri

AL SIGNOR SINDACO



c\_a294\_0031581/2017  
Prt.G.0031581/2017 - E - 24/10/2017 16:15:02  
Smistamento: UOC\_DIRIGENZIALE

→ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE UOC SERVIZI FINANZIARI

AL RESPONSABILE UOC ENTRATE

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 09,30, presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2017.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Canzano (presidente)
- Dott. Pasquale Manni (componente)

E' assente giustificato il dr Bartolomeo Ianniciello

Oggetto: parere sull'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'istituto dell'interpello, reclamo e mediazione tributaria – proposta n. 65 del 20/10/2017

### Il COLLEGIO DEI REVISORI

#### Premesso

- che la legge n. 23 dell'11/3/2014 ha delegato il Governo a riformare il sistema tributario al fine di rendere il sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita;

**COMUNE DI ANGRI  
( Provincia di Salerno )**

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 54 DEL 24/10/2017**

- che in attuazione alla delega è stato emanato il d. lgs n. 156 del 24/9/2015 recante “misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario”,
- che l’art 8 c. 3 del d. lgs. 156/2015 dispone che “ gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I”,

**visto**

- lo schema di regolamento allegato alla proposta di delibera;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;


prende atto di quanto sopra ed

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all’approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’istituto dell’interpello, del reclamo e della mediazione.

dr Giuseppe Canzano

dr Pasquale Manni



Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gianluca Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno .....24 GEN. 2018..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Angri, li .....24 GEN. 2018.....

IL PUBBLICATORE ONLINE

---

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....24 GEN. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

*Paola Pucci*



---

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile:( art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)
- Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data ..... (art. 134, comma 3, del T.U.18.8.00, n.267);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n.267, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza Comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE